

CONTRATTO	
PER L'AFFIDAMENTO, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, AI	
SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016, PER	
L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE,	
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN	
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	
TRA	
SPORT E SALUTE S.P.A. con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis,	
15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma	
07207761003, in persona Direttore Generale, Dott. Diego Nepi Molineris,	
domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri (di	
seguito per brevità anche solo "Committente"	
E	
RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in,	
Via/Piazza/Altro, n, iscritta al Registro delle Imprese	
di, c.f, P. IVA	
, domiciliata ai fini del presente atto in,	
Via/Piazza/Altro, in persona del	
e Legale rappresentante, giusta poteri allo stesso	
conferiti da (di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore");	
[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]	
RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in,	
Via/Piazza/Altro, n, iscritta al Registro delle Imprese	
di, c.f, P. IVA	
, domiciliata ai fini del presente atto in,	



Via/Piazza/Altro, in persona del	
e Legale rappresentante, nella sua qualità di impresa	
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,	
la mandante, sede legale in, Via/Piazza/Altro	
, n, iscritta al Registro delle Imprese di al	
n, C.F, P. IVA, domiciliata	
ai fini del presente atto in, Via/Piazza/Altro, e la	
mandante, sede legale in, Via/Piazza/Altro	
, n, iscritta al Registro delle Imprese di al	
n, C.F, P. IVA, domiciliata	
ai fini del presente atto in, Via/Piazza/Altro, giusta	
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in	
, Dott, repertorio n (di seguito, per brevità,	
anche solo "Fornitore")	
(di seguito congiuntamente anche le "Parti")	
PREMESSO	
a) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del	
contraente dettati dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, per brevità, anche	
solo "D.Lgs. 50/2016"), ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento,	
in regime di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs.	
50/2016, delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della	
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. attraverso una Procedura	
aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato	
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n.	



del e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n del	
(di seguito, per brevità, anche solo "Procedura" o	
"Gara");	
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il	
medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad	
effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati (di	
seguito, per brevità, anche solo "Contratto"), alle condizioni, e secondo le	
modalità e i termini di seguito stabiliti;	
c) che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul	
possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'aggiudicazione;	
d) che sussistono i requisiti di legge per non applicare il cd. stand still period;	
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal	
Capitolato Tecnico e speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato	
Tecnico") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le	
rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e	
completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso	
ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed	
economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al	
presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e la	
garanzia definitiva rilasciata dalla ed avente n	
per un importo di Euro (/) a garanzia	
dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza	
assicurativa RCT/RCO rilasciata dalla ed avente n,	



stipulata con le modalità indicate nella documentazione di gara; g) che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto; **h**) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato: i) [SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE O SONO DERCORSI 30 GG DALLA RICHIESTA] che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura [OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA] che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della comunicazione Antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs. 159/2011; l'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto; j) [IN **PRESENZA** DI INFORMATIVA/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA] che si è proceduto ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto; Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e



domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME

REGOLATRICI

- 1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente documento, e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: 1) Bando di gara; 2) Disciplinare di gara e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); 3) Capitolato Tecnico accettato dal Fornitore in sede di gara;
- 4) la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica ed economica presentate in gara.
- **2.** L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
- a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;
- **b)** dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
- **d)** dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- e) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;
- f) dal codice civile e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Committente consultabili sul sito internet dello stesso;



- g) dal Codice Etico del Committente.
- 3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Committente.
- **4.** Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.
- 6. [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO] In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse



qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida al Fornitore le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.
- 2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.
- 3. [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]

sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il Committente eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Committente accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal



Contratto di avvalimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9,	
del D.Lgs. 50/2016 in merito alla risoluzione del Contratto.	
Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE	
DELL'ESECUZIONE	
1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente	
Contratto è l'Arch. Marco Ducci che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa	
ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente	
Contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà indicato all'interno di	
ciascun ordine di servizio.	
2. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dell'Esecuzione	
del Contratto è il seguente:	
Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE	
1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio	
dipendente Sig, che rivestirà il ruolo di interfaccia	
ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente	
Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le	
comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura	
dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di	
responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del	
presente Contratto.	
2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede	
, numero telefono cellulare, numero	
telefono fisso, numero fax ed indirizzo PEC	
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del	
presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al	



Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1. Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO 1. Per le attività contrattuali verrà corrisposto un compenso determinato sulla base dei corrispettivi sotto indicati, e comunque nel limite massimo omnicomprensivo di spesa, per tutta la durata contrattuale, indicata al successivo art. 6, comma 1, di € _____("Importo massimo di spesa"), al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ove presenti. 2. Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00 (Zero/00). 3. L'importo di cui al precedente comma 1 rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per il Committente. 4. Il Committente non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 5. Il Fornitore non può pertanto avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa. 6. Si precisa altresì che i quantitativi indicati ai fini della determinazione dell'importo posto a base di gara, nonché ai fini della formulazione dell'offerta



economica, sono frutto di una stima relativa al presunto fabbisogno del Committente. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Committente che, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di ordinativi inferiori ai quantitativi sopra riportati. 7. L'importo sopra indicato si intende comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente atto. 8. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore. 9. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle prestazioni, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 10. Nel corso dell'esecuzione del Contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere - e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. **Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE** 1. Il Contratto decorre dalla data di avvio delle attività ed ha validità 24 mesi, ovvero minore durata determinata dall'esaurimento del corrispettivo massimo

2. Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo

di cui al precedente art. 5, comma 1.



massimo di spesa, la Stazione appaltante potrà richiedere all'operatore economico affidatario la proroga del Contratto per un periodo massimo di 12 mesi. 3. [SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA] Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal _____ sino alla data della stipula. 4. Il Committente emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio, comunque entro il corrispettivo massimo di cui al precedente art. 5. comma 1. 5. Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento del corrispettivo massimo di cui al precedente art. 5, comma 1. **6.** Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Art. 7 - OBBLIGAZIONI **GENERALI** \mathbf{E} **SPECIFICHE DEL FORNITORE** 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad



eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"). 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea. **5.** Il Fornitore si impegna espressamente a: a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1; b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO



vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;	
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa	
documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità	
delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli atti di gara indicati al	
precedente art. 1, comma 1;	
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa	
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli	
relativi alla sicurezza e riservatezza;	
e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte	
le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno	
predisposte e comunicate dal Committente;	
f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della	
propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto,	
indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi	
responsabili;	
g) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa	
relative alle prestazioni contrattuali;	
h) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti	
dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza,	
di igiene e sanitarie vigenti;	
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese	
necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in	
cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle	
specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;	
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti	



dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016; k) a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente. 6. Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati. 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del



Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e
corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal
Committente.
11. Il Fornitore si obbliga a:
a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che
abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;
b) garantire le prestazioni contrattuali nei luoghi che verranno indicati in sede
d'ordine.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli
assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15
(quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni oggetto del presente
Contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto, il
Committente può affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi
dal medesimo Fornitore.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli
impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può
risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del
Contratto").
Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI
DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri



dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

- 2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10, e all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
- **3.** Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- **4.** Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
- **5.** Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*).
- **6.** Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto



ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

- 7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara).
- **9.** Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1997, n. 241 (introdotto dal D.L. n.



124/2019).	
Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
1. Il Fornitore ha l'obbligo di:	
a) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta	
modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al	
possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della	
partecipazione alla gara;	
b) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute	
modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.	
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli	
impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può	
risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19	
("Risoluzione del Contratto").	
Art. 10 - VERIFICHE ISPETTIVE	
1. Il Committente può effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai	
beni e servizi oggetto del presente Contratto, anche in ragione di quanto	
stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive possono essere	
eseguite dal Committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche	
Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta	
la durata del Contratto.	
2. Le verifiche ispettive possono riguardare:	
a) le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è	
collegata l'applicazione di penali;	
b) gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si	
ritiene opportuno sottoporre a verifica;	



- c) tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali;
- **3.** Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 4. Qualora venga accertato, a seguito di verifiche ispettive, che le prestazioni contrattuali sono state rese in maniera difforme da quanto previsto dalla documentazione di gara, il Committente può richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e/o la sostituzione dei prodotti non conformi, senza alcun onere a carico del Committente stesso. In tal caso la fattura riferita al prodotto o al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata dal Committente. Qualora il Fornitore non provveda a sostituire il prodotto o a ripetere l'attività, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").
- 5. La verifica di conformità sarà svolta dal Committente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.
- **6.** Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se risulti che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.



7. Il Committente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 11 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico nonché nell'offerta tecnica formulata in sede di gara.

Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
- 2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.
- **3.** Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- **4.** In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.



- 5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
- **6.** È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 13 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

- 1. Il prezzo dei singoli servizi/delle singole forniture rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore e al ricorrere dei presupposti di legge, il Committente potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dei successivi commi, in applicazione dell'art. 29, comma 1 lett. a) del D.L 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
- 2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra il Committente ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
- **3.** In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I)".

Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i sarà effettuato dal Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, al termine di ciascuna delle prestazioni contrattuali eseguite



regolarmente ed autorizzate formalmente dal Responsabile del procedimento in fase di esecuzione indicato nello specifico Ordine di Servizio.

- 2. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
- **3.** Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 viene concessa anticipazione pari al 20% dell'importo di ogni singolo ordinativo da corrispondere al Fornitore, dopo l'emissione dell'ordine, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione a cui afferisce l'ordine.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



4. La fattura può essere emessa solo dopo aver ricevuto l'Ordine di acquisto	
SAP.	
5. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere	
trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui	
all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.	
6. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) al	
Committente, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della	
fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY	
7. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle	
fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", il Fornitore dovrà obbligatoriamente	
indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:	
- Codice Identificativo Gara – < CIG >	
- Numero Ordine di Acquisto – OdA	
8. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, il	
Committente rientra nell'ambito di applicazione dello split payment. Pertanto,	
per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le	
relative fatture emesse:	
a) dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei	
pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";	
b) dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la	
quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal	
Committente all'Erario.	
9. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei	
seguenti casi:	
a) che non siano trasmesse in modalità elettronica;	



b) per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.); c) per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.). **10.** Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"). 11. [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI] Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.



136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. **4.** Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 5. Il Fornitore, il subappaltatore (se il subappalto è stato richiesto dal fornitore



in sede di gara) o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. **6.** Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 7. (se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara) Il Direttore dell'esecuzione del contratto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge. 8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dell'esecuzione del Contratto si riserva di procedere a verifiche

a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la



produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. Art. 16 - TRASPARENZA 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine



di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17 - PENALI

- 1. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nella documentazione di gara nonché nell'offerta tecnica presentata da Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di appalto, comporta l'applicazione delle penali indicate nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico cui si rinvia.
- **2.** Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
- **3.** In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
- **4.** Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali sopra indicate nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



5. Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle	
penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i	
corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle	
eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida,	
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
6. Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della	
misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il	
Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
penale.	
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10%	
dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente	
Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per	
l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art.	
1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei	
seguenti casi:	
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il	
ricorso ad una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.	
50/2016;	



b) sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs.
50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del
medesimo art. 106;
c) sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel
caso di modificazioni non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 50/2016;
d) sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106
del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 2 del
medesimo art. 106;
e) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una
delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla gara stessa;
f) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un
illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.
c) del D.Lgs 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;
g) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione
di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art.
258 TFUE;
h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei
requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula
del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
i) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 26 ("Garanzia
definitiva") eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;



j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere
di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 33
("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");
k) nei casi di cui agli artt. 11 ("Consegna, verifiche di conformità e
Accettazione"), 13 ("Obblighi di riservatezza"), 15 ("Fatturazioni e
pagamenti"), 16 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), 17 ("Trasparenza"), 18
("Penali"), 24 ("Subappalto"), 24 ("Divieto di cessione del contratto e dei
crediti"), 22 ("Garanzia definitiva"), 23 ("Manleve e polizza assicurativa"), 26
("Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. n. 231/2001 –
Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza"), 28 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore"), 29 ("Tutela
della privacy e trattamento dei dati personali") del presente atto, nonché in ogni
altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dai suoi
allegati;
1) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 20 ("Penali")
del presente Contratto;
m)nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000;
n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al
D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni;
o) [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI
AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE
AUSILIARE]in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle



Amministrazioni ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la	
violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.	
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti	
dall'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.	
2. Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun	
termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da	
comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:	
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento	
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui	
al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto	
salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli	
accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure	
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui	
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;	
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.	
Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva	
espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei	
componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con	
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del	
Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio	
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p.,	
319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353	
c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla	
preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito	
all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle	



condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona

- una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- **4.** Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi



del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Art. 19 - RECESSO 1. Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di: a) giusta causa, **b)** reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente



simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. 2. Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto. 3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.. Art. 20 - SUBAPPALTO Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice l'affidatario non può avvalersi del subappalto. Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la



stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva
rilasciata in data dalla avente n di importo pari
ad Euro (/00) in favore del Committente.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici
assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di
penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo
restando quanto previsto nell'art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di
rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al
Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei
limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni
nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;
b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il
Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.
4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla
sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del Contratto e, comunque,
sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto



Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo

- **6.** La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
- 7. Le garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima anche per il recupero delle penali contrattuali entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
- **8.** Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 22 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore risponde come del fatto proprio dell'operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori sub-contraenti, e si obbliga a tenere il Committente manlevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall'esecuzione delle prestazioni



contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore si obbliga altresì ad esonerare il Committente da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore. 3. In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, indennizzi danneggiamento, danno d'immagine, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta attiva o omissiva del Fornitore o di soggetti terzi del cui operato quest'ultimo debba rispondere, nonché le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dal Committente in relazione a tali domande. 4. Il Contraente ha consegnato alla Committente la polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale, che decorre dalla data di approvazione del progetto fino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori per un importo pari a 1.000.000,00 Euro. 5. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 6. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 7. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa deve permanere per tutta la durata del Contratto e pertanto qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il Contratto potrà essere risolto dal Committente di diritto.



8. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la	
piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 4, il	
Contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo art. 20 ("Risoluzione del	
Contratto"), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di	
penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o	
non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al	
precedente comma 4.	
10. Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, il	
Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento	
dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la	
garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento	
degli eventuali danni.	
Art. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto,	
a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art.	
106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.	
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal	
Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In	
tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs.	
50/2016 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del	



danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto"). Art. 24 - PROCEDURA DI **AFFIDAMENTO** IN **CASO** DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Art. 25 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, **GESTIONE** \mathbf{E} CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012. 2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione dei seguenti documenti consultabili sul sito internet del Committente: Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dal Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al



terzi.

Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto") Art. 26 - ONERI E TASSE 1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra. Art. 27 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE 1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente. 2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle

pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da



3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria				
da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore				
assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese				
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il				
Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle				
suddette iniziative giudiziarie.				
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente				
comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il				
diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata,				
ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi				

Art. 28 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE

il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo

- 2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- **3.** Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

Art. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati



personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento. 2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici. 4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fisale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate. 5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso. Art. 30 - CLAUSOLA FINALE



1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono
manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.
2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver
luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non
comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto
da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad
essa spettanti.
essa spettanti.
Sport e salute S.p.A. Il Fornitore
Il Direttore Generale Il Rappresentante legale
Avv. Vito Cozzoli
[Documento informatico firmato [Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 digitalmente ai sensi del D.P.R.
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, del
7 marzo 2005, n.82 e norme D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
collegate] norme collegate]
CONDIZIONI CENEDALI DEI CONTRATTO DED LA FEIDAMENTO DI
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, IN
REGIME DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54,
COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016, DELLE ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. II
sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del



Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli	
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte	
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito	
elencati:	
Art. 5 -VALORE DELL'APPALTO; Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE;	
Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI	
LAVORO; Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art.;	
Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA; Art. 13 - ADEGUAMENTO DEI	
PREZZI; Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI; Art. 15 -	
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 16 – TRASPARENZA;	
Art. 17 – PENALI; Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 19 -	
RECESSO; Art. 20 – SUBAPPALTO; Art. 21- GARANZIA DEFINITIVA;	
Art. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI; Art.	
25 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX	
D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA	
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; Art.	
28 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE.	
Il Fornitore	
Roma lì Il Rappresentante legale	
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28	



dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]	
mails 2000, mole configure	